*CONTRATTO DI SERVIZIO PER L’AFFIDO, LA CUSTODIA, IL MANTENIMENTO E L’ASSISTENZA SANITARIA DEI CANI RANDAGI PRESSO IL “CENTRO CINOFILO DEL TABURNO” DI UBALDO DI MASSA.*

L’anno 2024, il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ presso la sede del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_\_ sono comparsi:

**1). Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,**  con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ alla \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresentato dal Dirigente del Servizio di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ed elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, giusti i poteri conferiti con provvedimento del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**2). Il Sig. Ubaldo Di Massa,** nato a Napoli (NA) il 16.02.1971 e residente in Solopaca (BN) al Corso Stefano Cusani, n. 281, C.F. DMS BLD 71B16 F839R, titolare e legale rappresentante del “**Centro Cinofilo del Taburno” di Ubaldo Di Massa**, con sede legale in Solopaca (BN) alla Contrada Bosco Caldaie, snc, P.IVA: 01161720626, C.F. DMS BLD 71B16 F839R

**PREMESSO CHE**

- La legge n. 281/91 “Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo” prevede l’onere per i Comuni della costruzione e gestione di canili sanitari e rifugi per cani, nel rispetto dei criteri e delle linee guida stabilte con la Legge Regionale n° 16 del 24.11.2001 e ss.mm.ii.;

- È stata affidata, alle competenze dei Comuni, la gestione delle attività connesse al controllo della popolazione canina e felina, mediante il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei suddetti animali in idonee strutture nonché la promozione di campagne di sensibilizzazione e l’esercizio di cui all’art. 3 del D.P.R. n° 94 del 31.03.1979 in materia di protezione degli animali;

- L’Amministrazione comunale, priva di idonea struttura da adibire a canile, intende eliminare il problema del randagismo, garantendo il ricovero dei cani randagi presenti nel territorio di sua competenza mediante il ricovero e l’assistenza degli stessi in appositi Centri Specializzati, in possesso dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 320 del 08.02.1954;

- Il Centro Cinofilo del Taburno del Sig. Ubaldo Di Massa è in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni di cui al D.P.R. n. 320 dell’08.02.1954;

***TUTTO CIO’ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE***

***Art. 1***

La premessa è patto e forma parte integrante del presente contratto.

***Art. 2***

Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si avvale del Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa per la gestione delle attività di custodia, mantenimento ed assistenza sanitaria dei cani randagi provenienti dal canile sanitario territorialmente competente che abbiano trascorso, con esito favorevole, il periodo di osservazione sanitaria e siano stati regolarmente registrati ed identificati mediante tatuaggio – microchip da relizzarsi presso il canile sanitario;

***Art. 3***

Il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa si impegna ad accogliere presso la propria struttura, in possesso della prescritta autorizzazione di cui al D.P.R. n. 320 dell’08.02.1954, i cani randagi provenienti dalle Strutture Sanitarie ospitanti a cura e spese dei servizi pubblici responsabili nei limiti di n. \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) cani e a svolgere il servizo di custodia, mantenimento e cura degli animali ivi ricoverati.

Il Centro Cinofilo del Taburno garantisce altresì, per gli animali ricoverati, l’assistenza sanitaria ed i necessari trattamenti profilattici e terapeutici in conformità con tutte le vigenti disposizioni in materia.

In ogni caso, qualora prima del ricovero del cane randagio presso la struttura, il Veterinario Ufficiale dell’ASL ritenga sia necessario far effettuare indagini di laboratorio, mirate allo stato di benessere del cane (quali esami radiografici, test diagnostici e/o cure specifiche) il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ si impegna a rimborsare immediatamente, al momento della presentazione della richiesta, al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa tutte le spese sostenute e regolarmente documentate.

***Art. 4***

Il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa si impegna a garantire la costante e regolare gestione del Registro cartaceo, il carico e scarico delle schede individuali di tutti gli animali ospitati, da cui risulterà: la data di ingresso dell’animale presso il canile; lo stato segnaletico; il numero di tatuaggio e/o del microchip; gli eventuali interventi veterinari; la data di cessione e/o adozione e/o decesso dell’animale ivi comprese le generalità del destinatario.

Il Centro si impegna, altresì, ad inviare al Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ una relazione mensile dalla quale risulternno le presenze aggiornate degli animali, i cani giunti con relativa annotazione della provenienza, il numero di cani adottati e quello dei deceduti il tutto corredato da relativa documentazione.

Su ogni scheda individuale verrà, inoltre, annotato ogni eventuale trattamento e/o intervento sanitario praticato, sia di profilassi che clinico e/o chirurgico e/o terapeutico; dette schede saranno custodite presso il canile per la durata della convenzione e resteranno a disposizione per le necessarie verifiche.

***Art. 5***

Il presente contratto di servizio avrà durata \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con decorrenza dal \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e non potrà intendersi tacitamente rinnovato se non per espressa volontà delle parti contraenti da comunicarsi con lettera raccomandata A/R e/o PEC almeno sei mesi prima della scadenza cui seguirà, necessariamente, l’approvazione della Giunta Comunale e la sottoscrizione del Sig. Ubaldo Di Massa della proroga del presente contratto o di un nuovo contratto contenente patti e condizioni aggiornate.

***Art. 6***

L’Amministrazione Comunale si impegna a corrispondere al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa, per l’attività di custodia, mantenimento e assistenza sanitaria dei cani provenienti dal territorio comunale, un contributo giornaliero pari ***ad € 3,00 + IVA pro die per cane, per ogni tipologia e taglia***, sino al numero massimo di soggetti indicati nell’art. 3, tale importo sarà soggetto ad indicizzazzione ISTAT applicabile per l’anno successivo a quello della sottoscrizione. In caso di affidamento al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa di cucciolate e/o di cagne gravide, il Comune si impegna a pagare la retta giornaliera a partire dal 50 giorno di vita.

In ogni caso qualora si renda necessario provvedere all’allattamento artificiale dei cuccioli, il Comune si impegna a rimborsare al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa, immediatamente, al momento della presentazione della richiesta, tutte le spese sostenute e documentate per l’acquisto del latte artificiale.

***Art. 7***

Il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa si impegna a provvedere, tramite ditta autorizzata, allo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti per cause naturali o per abbattimento disposto dal Veterinario Ufficiale dell’ASL. Il costo del suddetto smaltimento sarà a carico dell’Ente Comune che rimborserà al Centro Cinofilo del Taburno tutte le spese di smaltimento**, *€ 0,00 per carcassa smaltita***  immediatamente alla presentazione della relativa documentazione.

***Art. 8***

L’Amministrazione comunale si impegna al saldo del dovuto nel termine di giorni ***30 (trenta)*** dal termine del mese oggetto di liquidazione, mediante accredito sul Conto Corrente Bancario intestato a Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa, Contrada Bosco Caldaie, snc, CAP 82036, aperto presso BANCA FIDEURAM ed avente il seguente IBAN :

***IT70K 03296 01601 00006 63853 80***

In caso di ritardato pagamento verrà applicata una penale pari ad ***€ 0,50 (cinquanta centesimi)*** per ogni animale ospitato e per ogni giorno di ritardo nel pagamento.

Inoltre, in allegato alla fattura il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa si impegna a trasmettere al Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ copia del registro dei cani ricoverati, un elenco dei cani eventualmente adottati con la specifica delle generalità dei destinatari, nonché un elenco dei cani eventualmente deceduti con la specifica dei costi sostenuti per lo smaltimento della carcassa, costi che verranno immediatamente risarciti dal Comune ricevente.

***Art. 9***

Il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa si impegna a consentire l’accesso al canile al personale incaricato dal Comune, previo accordo telefonico e/o verbale con il Responsabile del procedimento, compatibilmente con le esigenze e le attività del canile stesso.

Il Sig. Ubaldo Di Massa si impegna, altresì, a consentire al personale incaricato del Comune la visione di tutta la documentazione inerente i servizi e le attività oggetto della presente convenzione, che sarà conservata a cura del medesimo per la durata del contratto di servizio.

Il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa consentirà, inoltre, l’accesso al Canile al Veterinario Ufficiale dell’ASL cui darà assistenza in occasione delle visite periodiche e, in caso di necessità, relazionerà il Comune delle eventuali necessità degli animali oggetto di osservazione.

***Art. 10***

Dalla presente convenzione viene escluso il ritiro e, quindi, l’affido al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa di animali di proprietà di cui il proprietario intenda liberarsi a qualsiasi titolo e/o ragione, salvo casi di particolare rilevanza che andranno concordati e specificamente autorizzati dall’Amministrazione Comunale.

***Art. 11***

Responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto del presente contratto è, per il Centro Cinofilo del Taburno, il Sig. Ubaldo Di Massa a cui il Responsabile del Servizio Comunale competente potrà fare riferimento nello svolgimento dei propri compiti.

***Art. 12***

Il Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ potrà risolvere, previa diffida da inviare a mezzo lettera raccomandata A/R e/o PEC almeno 30 giorni prima, il presente contratto di servizio solo ed esclusivamente per provata inadempienza da parte del Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa degli impegni previsti nei precedenti articoli, il tutto senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione dei servizi eseguiti dal Centro Cinofilo del Taburno sino al ritiro degli animali ricoverati.

Analoga facoltà di recessione viene prevista per il Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa per provata inadempienza dei patti convenzionali da parte del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, senza oneri a proprio carico e con facoltà e diritto di esigere immediatamente la liquidazione delle somme previste per la gestione degli animali affidati, il cui ritiro dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A/R e/o PEC con cui si comunica la risoluzione.

Le parti, concordemente, stabiliscono e prevedono che in caso di risoluzione e di mancato ritiro, nei termini di cui innanzi degli animali ricoverati, sarà dovuto al Centro Cinofilo del Taburno di Ubaldo Di Massa, oltre alla liquidazione delle somme previste per la ordinaria gestione degli animali, la maggiorazione di €. 1,00 (uno/00) per ogni animale e per ogni giorno di ritardo nel ritiro.

***Art. 13***

Ogni controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto di servizio sarà rimessa alla decisione del Tribunale di Benevento, con esclusione di ogni e qualsiasi altro Foro.

***Art. 14***

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto di servizio si farà riferimento alle disposizioni Statali e Regionali vigenti in materia nonché alle leggi vigenti del Codice Civile.

***Art. 15***

Qualunque modifica del presente contratto non può avere luogo e non può essere approvata se non mediante atto scritto.

***Art. 16***

Il presente contratto, redatto in duplice originale, sarà registrato solo in caso d’uso e le spese dovute per la suddetta registrazione dovranno essere ad esclusivo carico del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**L.C.S.**

 **Il CENTRO CINOFILO**

**DEL TABURNO DI UBALDO DI MASSA IL COMUNE DI**

**Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. e successive modifiche le Parti dichiarano di aver letto e di approvare, come in efftti con il presente contratto approvano, tutti gli articoli del presente contratto che sono stati oggetto di specifica contrattazione e pattuizione. In particolare ai sensi dei richiamati disposti di legge i seguenti articoli: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16 e 17 dando espressamente atto che tra le parti è intervenuta sugli stessi ampia e specifica trattativa.**

 **IL CENTRO CINOFILO**

**DEL TABURNO DI UBALDO DI MASSA Il COMUNE DI**